

COMUNE DI

PROVINCIA DI PAVIA

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI

IGIENE URBANA

L'anno duemilaxxxxxxx, il giorno del mese di nella
residenza municipale del Comune di - PV- sono comparsi i Signori:

, Sindaco pro-tempore del Comune di, il quale dichiara di agire ai sensi del
terzo comma dell'art. 107 comma 3 D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267,
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che Egli
rappresenta. in seguito brevemente indicato come "COMUNE", in esecuzione
della deliberazione della Giunta Comunale n..... del
.....;

e

Elleboro Manuel, nella sua qualità di Legale rappresentante ed in legale
rappresentanza della società C.L.I.R. S.P.A. con sede operativa in Parona
(PV), Via della Stazione 8, iscritta nel registro delle Imprese di Pavia al n.
83001860184, P.IVA 00563910181, Albo Gestori Rifiuti MI001353 in
seguito brevemente indicata come "CLIR".

CLIR e COMUNE sono di seguito indicate congiuntamente come le "PARTI"
della identità personale e capacità giuridica delle sopra costituite PARTI, io
Segretario comunale sono certo, così come della loro capacità giuridica e di
agire, mi richiedono previa rinuncia a testimoni, dietro loro richiesta e con il
mio consenso, di ricevere quanto segue.

PREMESSO CHE

a) sin dal 1994 la gestione dei servizi di igiene urbana del Comune è stata

garantita a mezzo del Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti, Ente costituito, ai sensi degli art. 24 e 25 della Legge 142/90;

b) coerentemente al mutato quadro normativo in materia di pubblici servizi, nonché per ragioni operative, il Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti, è stato trasformato, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 267/2000, e coerentemente alle previsioni di cui all'art. 113 del citato Decreto Legislativo, in società di capitali, CLIR, totalmente partecipata e controllata dai Comuni Soci ed in rapporto interorganico con i medesimi ed avente quale scopo sociale la gestione del servizio di igiene urbana nella declinazione funzionale contenuta nello statuto sociale e pertanto in via esemplificativa:

- la gestione e l'organizzazione anche integrata della raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti qualificabili come non pericolosi e costituiti da rifiuti solidi urbani, urbani assimilati, speciali e di ogni altro tipo di rifiuto non pericoloso, anche mediante termoutilizzazione ed espletamento di tutte le attività ed operazioni connesse e comunque necessarie od utili ai fini dell'espletamento del servizio;

- la gestione di rifiuti speciali anche pericolosi, con ogni inerente attività di gestione e smaltimento;

- la gestione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti citati";

c) approvando la predetta trasformazione ed aderendo alla Società neo-costituita, il COMUNE, ha pertanto riconosciuto e riconosce CLIR come Soggetto titolare della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale di riferimento nelle articolazioni e segmenti gestionali statutariamente definiti;

d) il controllo e la totale partecipazione pubblica al capitale sociale di CLIR

sono rimasti immutati anche a seguito della variazione della compagine sociale intervenuta per decisione unanime dei Comuni Soci con delibera assembleare del 27.03.2008:

e) per ragioni operative, anche alla luce delle sopravvenienze normative in materia, il COMUNE e CLIR hanno condiviso l'opportunità di una migliore definizione ed adeguamento dei rapporti di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale;

f) il COMUNE con delibera di Giunta Comunale n. in data ha approvato il testo del presente contratto per la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate, di comune accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

La premessa narrativa, con quanto in essa descritto e richiamato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli allegati ivi richiamati.

SEZIONE I: OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

ART. 2

OGGETTO

1. Il presente contratto definisce i rapporti tra il COMUNE e CLIR afferenti la gestione del servizio di igiene urbana avuto riguardo:

A. al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero di Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) e Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani (R.S.A.U.), non differenziati e differenziati, come definito all'art. 184 del D.L. n. 152/2006 e s.m.i. prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche che insistono nel

territorio delimitato dai confini amministrativi comunali;

B. agli ulteriori servizi che potranno essere di volta in volta affidati dal COMUNE coerentemente ed in riferimento all'oggetto sociale di CLIR.

ART. 3

SERVIZI PRINCIPALI CON REGOLAMENTAZIONE DI DETTAGLIO

1. Il presente contratto ha ad oggetto in via prioritaria e di dettaglio le articolazioni e segmenti gestionali di cui alle lettere **A.** e **B.** del precedente articolo 2 e segnatamente:

A. Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti solidi assimilati agli urbani, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, ed in specie:

A.1 – raccolta frazione secca ed umida dei rifiuti solidi urbani provenienti da utenze;

A.2 - raccolta e trasporto di rifiuti differenziati assimilati agli urbani, provenienti da contenitori posizionati sul territorio, ed in specie carta, plastica, vetro, lattine e ferro, con svuotamento delle campane, dei cassonetti e delle benne all'uopo posizionati, nonché i rifiuti abbandonati a fianco di detti contenitori;

A.3 - smaltimento e/o recupero della frazione secca ed umida dei rifiuti solidi urbani provenienti da utenze domestiche e non domestiche, con conferimento presso impianti di trattamento e/o recupero autorizzati;

B. Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti solidi assimilati agli urbani, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, raccolti con servizio così detto "a calotte", compreso conferimento contenitori e loro svuotamento e/o raccolta;

B.1 - smaltimento e/o recupero dei rifiuti differenziati, provenienti dai

contenitori posizionati sul territorio, con conferimento presso impianti di trattamento e/o recupero autorizzati:

C. Servizi straordinari o a richiesta di tipo occasionale o continuativo, che le Parti concorderanno di volta in volta nelle modalità e nei corrispettivi, tra cui a titolo esemplificativo:

C.1 - servizio di ritiro a domicilio di scarti vegetali mediante utilizzo di ragno meccanico per il loro caricamento;

C.2 - piccole bonifiche di terreni o immobili, con la raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati e selezione dei materiali per il loro invio a riciclo;

C.3 - piccole bonifiche di materiale fibrocemento-amianto abbandonato su strada o aree pubbliche, nonché su terreni privati o sulle rive dei corsi d'acqua, allorché l'abbandono sia imputabile a ignoti;

C.4 – raccolta e trasporto di rifiuti domestici ingombranti secondo i criteri e le modalità stabilite sia per legge che dal Comune stesso;

C.5 – gestione con raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso l'isola ecologica comunale ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dai Piani territoriali dei rifiuti.

ART. 4

SERVIZI ULTERIORI CON REGOLAMENTAZIONE DI DETTAGLIO

DIFFERITA

1. Ad esclusione delle clausole di dettaglio regolanti le sole prestazioni di servizio di cui al precedente articolo 3, il presente contratto disciplina i rapporti delle parti anche con riguardo agli ulteriori servizi che potranno essere affidati dal COMUNE a CLIR di cui alla lettera C. del precedente articolo 3.

2. La gestione operativa di detti servizi è in ogni caso subordinata:

a) al possesso in capo a CLIR di ogni necessario requisito soggettivo prescritto dalla normativa di riferimento, nonché di adeguata organizzazione strutturale e infrastrutturale, nonché di mezzi e personale;

b) alla puntuale definizione, in accordo tra le Parti, delle modalità operative del servizio, nonché dei connessi oneri a mezzo di atti formali con effetti ed efficacia che le Parti riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

ART. 5

NATURA DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente nonché a preservare le risorse naturali.

2. La gestione dovrà essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione nonché di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario, ed in particolare di quelli di cui agli artt. 177 – 181 del D. Lgs. 152/2006.

3. Per nessun motivo potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore o scioperi, in conformità a quanto prescritto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati).

4. Al verificarsi di tali eventualità impeditive non dipendenti dalla volontà di CLIR, la medesima è tenuta a darne immediata comunicazione al COMUNE

secondo modalità idonee a garantire la tempestività di ogni necessario intervento da parte del medesimo e pertanto in via esemplificativa a mezzo fax, e-mail, raccomandata e, occorrendo, previo contatto telefonico ai recapiti indicati al successivo articolo 30.

5. In caso di ingiustificato abbandono o di sospensione del servizio, il COMUNE potrà sostituirsi alla società per l'esecuzione d'ufficio, con ogni correlato e conseguente effetto di legge.

ART. 6

DURATA

1. La regolamentazione contenuta nel presente contratto di servizio verrà mantenuta, in conformità alle scelte di mezzi operata dal COMUNE, per 7 anni a **decorrere dalla firma del presente contratto, quindi fino al** , assicurando tuttavia ogni adeguata flessibilità per eventuali sopraggiunte necessità operative in funzione della migliore qualità ed efficienza del servizio affidato e/o per l'imposta ed imperativa conformazione ad eventuali mutamenti del quadro normativo di riferimento, impegnandosi sin d'ora le Parti, al manifestarsi di dette esigenze, ad ogni più opportuna rivalutazione del sistema organizzativo del servizio nel contemperamento dei reciproci diritti ed interessi e a salvaguardia degli impegni assunti nel presente contratto, fatti salvi i motivi risolutivi che potrebbero manifestarsi in corso di prestazione ma che sono regolati dal contratto agli artt. 16 e ss.; e per il rapporto societario previsto dallo statuto del CLIR e dalle norme del codice civile.

SEZIONE II: MODALITÀ GESTIONALI

ART. 7

DISCIPLINA GENERALE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

1. CLIR si obbliga a espletare i servizi di cui al precedente art. 3 nel rispetto degli standards di efficienza ed affidabilità e secondo le modalità operative stabiliti dal Regolamento Comunale di Igiene Urbana approvato ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 198 del D. Lgs. 152/06 e dal Disciplinare Tecnico di Servizio (allegato 1.) da considerarsi parte integrante del presente contratto, e comunque nel rispetto di quanto specificato nella presente Sezione.

2. CLIR si obbliga a espletare i servizio di cui al precedente art. 4 nel rispetto degli standard di efficienza ed affidabilità e secondo le modalità operative che verranno definite secondo quanto previsto nel comma 2, lettera b., del medesimo articolo con effetti ed efficacia che le Parti riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto

3. Sulla scorta di motivate esigenze di servizio segnalate dalla Società, e di concerto con essa, il Comune potrà modificare e/o integrare la predetta disciplina di dettaglio, nelle forme e con le modalità a tal fine previste dall'ordinamento.

ART. 8

MEZZI E ATTREZZATURE DI SERVIZIO

1. CLIR si obbliga a fornire ed utilizzare direttamente tutte le attrezzature ed i mezzi necessari al corretto espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, assumendosi ogni responsabilità in ordine al perfetto funzionamento dei medesimi e alla rispondenza all'uso cui essi sono destinati.

2. Il COMUNE ha facoltà di richiedere, in ogni tempo, la verifica della funzionalità dei beni destinati al servizio, nonché il potenziamento degli stessi, concordandone con CLIR le modalità ed i connessi oneri a mezzo di atti formali con effetti ed efficacia che le Parti riconoscono sin d'ora

integrativi del presente contratto .

ART. 9

OPERE, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI

1. CLIR si obbliga a gestire le opere, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in disponibilità e funzionali all'esercizio del servizio, assumendosi ogni responsabilità in ordine al perfetto funzionamento dei medesimi e della rispondenza all'uso cui essi sono destinati.

2. Il COMUNE ha facoltà di richiedere l'implementazione e/o la realizzazione e/o la dotazione delle infrastrutture impiantistiche, fisse e mobili, ritenute funzionali al servizio coerentemente alla normativa applicabile in materia, nonché a quanto previsto dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale, concordandone con CLIR le modalità ed i connessi oneri a mezzo di atti formali con effetti ed efficacia che le Parti riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto .

ART. 10

PERSONALE

1. CLIR si obbliga a dotarsi ed avvalersi di personale idoneo per numero e qualificazione ad attendere al corretto espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'operato dei propri dipendenti.

2. CLIR si obbliga a far osservare al personale impiegato:

a) un comportamento diligente nell'espletamento dei servizi assegnati, nonché un contegno corretto nei confronti degli utenti e dei gestori di attività pubbliche e private;

b) le disposizioni del presente accordo, nonché tutte le norme di legge e

di regolamento vigenti nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, regolato dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L.R Lombardia 26/2003;

3. CLIR applicherà al personale impiegato tutte le vigenti disposizioni normative in ordine al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, nonché al trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

ART. 11

AFFIDAMENTO A TERZI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. CLIR, nel caso di affidamenti a terzi di lavori, forniture e servizi strumentali all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, si obbliga al rispetto della normativa comunque vigente, ivi compreso quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i.

2. CLIR si obbliga al rispetto del disposto di cui all'articolo 196 comma 1 lettera p) del D. Lgs. n. 152/2006, nonché all'art. 22 della LR Lombardia 26/2003 e pertanto a favorire, per l'appagamento del proprio fabbisogno di manufatti e beni, l'utilizzo di prodotti ottenuti da materiale riciclato.

SEZIONE III: REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI ECONOMICI

ART. 12

RAPPORTI ECONOMICI

1. Fermo e richiamato quanto espressamente previsto ai precedenti articoli 4, 8 e 9 in ordine alla gestione dei servizi ulteriori e all'implementazione di mezzi, attrezzature, impianti ed altre dotazioni di servizio, le PARTI confermano la regolamentazione dei rapporti economici in essere e già concordata in esecuzione ed attuazione degli atti di affidamento del servizio e

pertanto che il corrispettivo dovuto dal COMUNE a CLIR per l'espletamento del servizio come sopra descritto all'articolo 2 della presente convenzione, è composto sia dai costi specifici per le singole fasi gestionali (raccolta, trasporto e recupero e/o smaltimento), sia, in quota parte, dai costi generali di organizzazione del servizio, ed è determinato assumendo come base di calcolo il numero di abitanti del COMUNE e la loro produzione di rifiuto.

Attualmente il corrispettivo è stabilito in funzione dei servizi indicati all'articolo 2 e precisamente per il Servizio € **xxxx,xx** (euro **xxxxxxxxxxxxxx/xx**) mensili, IVA compresa; *(n.d.r. firmato nel 2017 è l'attuale costo mensile poi si applica il successivo comma 2)*

Ogni modifica e/o integrazione del sopra determinato regime economico potrà avvenire unicamente previa espressa proposta da parte dell'Assemblea di CLIR e con espressa approvazione del COMUNE attraverso i propri competenti organi.

Restando inteso e accettato dalle PARTI che ogni incremento dei costi di servizio indipendente dalle determinazioni di CLIR ed alla medesima imposti dovrà trovare conseguente e equivalente ristoro da parte del COMUNE.

2. CLIR si impegna, contestualmente alla stipula del presente contratto, con provvedimento assembleare, e pertanto di concerto con il COMUNE, a definire in maniera espressa e dettagliata i criteri di cui al precedente comma uno, nonché, successivamente, con periodicità annuale, e segnatamente, alla data di formazione del budget, a dare contezza al COMUNE, nel miglior spirito di trasparenza dei rapporti tra le Parti, della ragionevole previsione circa i costi del servizio riferibili all'anno successivo.

3. Il COMUNE dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo di servizio,

come determinato ai sensi dei precedenti commi primo e secondo, contestualmente a regolare fatturazione con effetti di immediata esigibilità cui CLIR procederà entro e non oltre sessanta giorni dalla data di anticipata trasmissione, con periodicità mensile, di corrispondente nota pro forma.

4. Resta in ogni caso salva la facoltà per il COMUNE, impregiudicato l'obbligo di corresponsione dei costi pattuiti, di verificare in corso di esercizio la corrispondenza dei medesimi rispetto a quelli documentati con fattura da parte di CLIR.

5. Le prestazioni straordinarie di cui al precedente art. 2 punto 1.C. saranno oggetto di separata fatturazione e pagamento secondo modalità e corrispettivi concordati di volta in volta tra le Parti.

6. Qualora nel corso della gestione venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi diretti e/o indiretti sulla valutazione economica del disciplinare, le Parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni, da definire in specifica nota contrattuale successiva.

ART. 13

MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

DELLA GESTIONE

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a raggiungere e mantenere l'equilibrio economico finanziario della gestione, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto.

2. Lo squilibrio economico della gestione si verifica laddove i costi di gestione per l'anno previsti nel bilancio di previsione del COMUNE e nel budget annuale di CLIR si discostino da quelli effettivamente affrontati e liquidati per ragioni addebitabili ad inefficienze gestionali direttamente

imputabili a CLIR.

3. CLIR si obbliga pertanto:

a) a trasmettere al COMUNE i dati relativi ai costi del servizio a consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento specificando le componenti di costo delle varie attività, nonché conto economico e stato patrimoniale relativi alla gestione:

b) a porre rimedio alle inefficienze gestionali nell'esercizio successivo a quello in cui si sia verificato lo squilibrio economico della gestione, nonché, in caso di inottemperanza, a rifondere al COMUNE i costi attribuibili al predetto deficit gestionale.

SEZIONE IV: OBBLIGHI E ONERI SPECIFICI DELLA GESTIONE DEI

SERVIZI PRINCIPALI

ART. 14

OBBLIGHI E ONERI DI CLIR

1. Fermo l'obbligo a provvedere - direttamente ovvero a mezzo di soggetti da essa individuati, conformemente alla normativa statale, regionale e regolamentare comunque vigente e disciplinante i pubblici servizi ed in specie il servizio di igiene urbana, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla precede sezione II disciplinante le modalità operative del servizio - all'espletamento di ogni e qualunque fase del servizio come definito, anche nelle specifiche articolazioni, al precedente articolo 3, CLIR si obbliga inoltre espressamente:

a) ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni del presente accordo, nonché tutte le norme di legge e di regolamento vigenti nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, regolato dal D.Lgs. 152/2006 e

successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L.R Lombardia 26/2003;

b) a segnalare al COMUNE ogni circostanza o fatto idoneo ad impedire il regolare espletamento del servizio, nonché a denunciare senza ritardo qualsiasi irregolarità;

c) a comunicare al COMUNE i nominativi dei tecnici delegati all'effettiva conduzione dei servizi, con lo specifico incarico di ricevere direttive e disposizioni di carattere tecnico;

d) a farsi carico delle operazioni di tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti, delle denunce agli organi competenti circa i quantitativi, le modalità ed i luoghi di conferimento e/o smaltimento, nonché di ogni equipollente adempimento previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia;

e) a compilare l'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) relativo alla raccolta dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia e/o a fornire al COMUNE i dati necessari alla compilazione come previsto dalla D.G.R. Lombardia n. 8/10619 del 25 novembre 2009 e s.m.i..

f) ad assicurare la regolarità e la continuità del servizio, ripristinandone l'erogazione nei casi di interruzione e comunque a fornire al COMUNE la motivazione in caso di interruzione o irregolarità della prestazione;

g) a trasmettere le informazioni che il COMUNE dovesse ritenere necessarie per il miglioramento del servizio, anche mediante moduli approntati a tal fine;

h) ad adottare un sistema di qualità aziendale nel rispetto delle norme vigenti in materia;

i) a garantire e certificare la regolarità contabile della gestione del servizio.

ART. 15

OBBLIGHI E ONERI DEL COMUNE

1. Il COMUNE, con deliberazione consiliare n. ... del ./../....., ha deliberato l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento secondo i criteri di cui agli articoli 195, comma. 2, lettera e) e 198, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 152/06, previa intesa con CLIR; inoltre si impegna a concedere a CLIR l'autorizzazione a collocare sul territorio comunale ogni necessaria dotazione strutturale e/o strumentale funzionale all'erogazione del servizio previa valutazione di profili igienico-sanitari e di viabilità, con apposito piano tecnico predisposto da CLIR e dai competenti organi comunali;

c) ad eseguire i controlli in ordine all'osservanza dei suddetti divieti di sosta e a sanzionare le violazioni;

d) ad eseguire i controlli sull'osservanza, da parte dei commercianti che operano in fiere e/o mercati, delle disposizioni vigenti, al fine di rendere ottimale il servizio di raccolta nelle aree mercatali;

e) ad intervenire, ove richiesto da CLIR e su indicazione di fatti specifici, per questioni e/o problemi che possono comportare sanzioni.

2. Il COMUNE si riserva di prescrivere, tenendo conto di eventuali implicazioni di carattere economico, la esecuzione di particolari interventi o particolari modalità di intervento nel settore dell'Igiene Urbana.

SEZIONE V: RECESSO E INADEMPIMENTO

ART. 16

RECESSO

1. Le Parti, dato atto della scelta societaria operata dal COMUNE per la

gestione del servizio, convengono che il recesso dal presente rapporto contrattuale possa avvenire solo ed unicamente in conformità a principi normativi dettati in materia.

2. In ogni caso il recesso potrà essere esercitato solo a seguito del procedimento di cui al successivo articolo 25.

ART. 17

INADEMPIMENTO

1. Il presente contratto dovrà ritenersi inadempito ove si verificano le circostanze seguenti:

a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti con il presente accordo, non eliminati a seguito di formale diffida;

b) gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali le Parti sono obbligate per legge, non eliminati a seguito di formale diffida;

2. La contestazione dell'inadempimento dovrà essere preceduta dalla formalizzazione di atto di diffida alla parte ritenuta inadempiente, assegnando termini adeguati per presentare controdeduzioni e per rimuovere le inadempienze.

3. In caso di mancata giustificazione del ritenuto inadempimento, unitamente all'assunzione dell'impegno a sanare le inadempienze entro il termine stabilito, la Parte adempiente potrà chiedere all'Organo Tecnico di cui al successivo articolo 24 l'applicazione di congrue sanzioni.

4. E' escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo l'inadempimento causato da scioperi, calamità naturali, mancanza o deficienza dei siti di smaltimento, atti vandalici di terzi e comunque ragioni di forza maggiore, ovvero di ogni evento impreveduto ed imprevedibile al di fuori

del controllo delle Parti che inibisca temporaneamente l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo.

SEZIONE VI: RESPONSABILITÀ E GARANZIE FINANZIARIE

ART. 18

RESPONSABILITÀ

1. Le Parti esplicitamente convengono e danno atto che l'espletamento da parte di CLIR del servizio, determina il trasferimento in capo ad essa di qualsiasi obbligo ed adempimento gestionale, con ogni conseguente e correlata responsabilità.

2. La società si obbliga a tenere sollevato e indenne il COMUNE da ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a terzi in dipendenza o conseguenza della gestione del servizio.

3. CLIR risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque cagionati nella gestione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi onere risarcitorio, e senza alcun diritto di rivalsa o di compensi da parte del COMUNE.

ART. 19

GARANZIE

1. E' fatto obbligo a CLIR di provvedere, a propria cura e spese, e per tutta la durata del rapporto, alla stipula con primaria Compagnia Assicuratrice di polizza assicurativa a copertura dei rischi comunque connessi alla gestione del servizio oggetto del presente disciplinare, per un massimale non inferiore a Euro 5.000.000 (euro-cinquemilioni/00).

ART. 20

IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le imposte, tributi, tasse e bolli previsti da leggi dello Stato e della Regione sui beni immobili e mobili del servizio di Igiene Urbana, sono di competenza e responsabilità di CLIR , che pagherà per quanto dovuto, secondo le norme di legge vigenti.

SEZIONE VII: LIVELLI E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E RAPPORTI CON L'UTENZA

ART. 21

LIVELLO E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E CARTA DEI SERVIZI

1. La gestione tecnico-amministrativa del servizio avverrà secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale e del Disciplinare Tecnico allegato al numero 1., nonché, una volta predisposta, ed approvata anche dal COMUNE, dalla Carta dei Servizi e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 461, della Legge 244/2007.

2. CLIR si obbliga a predisporre e/o ad integrare ed aggiornare la Carta dei Servizi ai sensi della L.R. 26/2003, nonché a procedere alla pubblicazione e diffusione in modo capillare.

3. Ogni successiva modificazione apportata alla Carta dei Servizi dovrà formare oggetto di comunicazione, ai fini dell'approvazione, al COMUNE.

4. CLIR si obbliga in ogni caso:

a) ad erogare il servizio in maniera diffusa sull'intero territorio comunale, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione dell'ambiente e degli standards generali espressi in termini qualitativi, quantitativi e temporali dalla Carta dei Servizi;

b) ad adattare la qualità e la quantità delle prestazioni all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze dell'utenza connesse con l'interesse

generale e con la necessità di perseguire comunque la soddisfazione dei fruitori del servizio;

c) ad adattare e strutturare il servizio e le modalità di svolgimento secondo le particolari esigenze dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, ogniqualvolta se ne presentino le condizioni.

ART. 22

TUTELA NON GIURISDIZIONALE

1. L'utente e/o la categoria di utenti che lamenti la violazione di diritto o di interesse giuridico rilevante ha facoltà di promuovere la risoluzione non giudiziale della controversia inviando all'Organo Tecnico di cui al successivo articolo 24 richiesta compilata secondo lo schema tipo allegato al DPR n. 168/2010 che dovrà provvedere nei successivi 30 giorni.

SEZIONE VIII: MODALITÀ DI CONTROLLO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 23

VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il COMUNE, tramite i competenti Servizi Comunali, eserciterà in ogni caso poteri di controllo e vigilanza sulla conformità della gestione del servizio alle disposizioni contenute nella Carta dei Servizi, nonché alle norme convenzionali, legislative e regolamentari, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, segnalando a CLIR eventuali anomalie.

ART. 24

ORGANO TECNICO PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO

1. Al fine di una proficua gestione del contratto le Parti istituiscono presso la sede sociale di CLIR un Organo Tecnico di verifica e osservanza del presente

contratto costituito dal Direttore Tecnico di CLIR o altro soggetto da quest'ultimo nominato, dai Responsabili degli Uffici competente per materia del COMUNE o altri soggetti da quest'ultimo nominato.

2. L'Organo Tecnico, oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli 17 e 22, si riunisce ordinariamente su richiesta di una delle Parti in funzione della composizione amichevole tra le Parti in caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto.

3. L'Organo Tecnico si esprime di norma entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo nei casi di particolare complessità per la cui risoluzione il Comitato può indicare diverso termine comunque non superiore a 45 giorni.

ART. 25

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

1. In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto, le Parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole avanti l'Organo Tecnico di cui al precedente articolo 24.

ART. 26

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti saranno demandate al Giudice Ordinario competente per territorio, salvo le medesime attengano a questioni rimesse alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo e conseguentemente di competenza del TAR LOMBARDIA.

SEZIONE IX: CLAUSOLE FINALI

ART. 27

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il CLIR assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, provvedendo ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche del presente contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi di cui al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del predetto articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. Il CLIR dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al punto 1 del presente articolo entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 28

RIFERIMENTO ALLA LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si farà riferimento alle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia, nonché di quanto previsto dagli atti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale e comunale.

ART. 29

SPESE

1. Le spese e tasse del presente contratto si convengono a carico di CLIR.
Le parti concordano che il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, su richiesta di una delle due parti, cui spetterà il pagamento degli oneri conseguenti.

ART. 30

MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI

1. Le Parti si impegnano a formulare per iscritto e, in caso di urgenza, anche via fax o via e-mail, tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto a seguenti recapiti:

- per CLIR, Via della Stazione 8, Parona (PV), tel. 0384.253741, fax. 0384.205999, email: info@clir.it;

- per il COMUNE tel. 0384. Fax. 0384. e-mail amministrazione@comune..pv.it

2. Ogni variazione dei predetti riferimenti dovrà essere comunicata nel rispetto delle modalità fissate nel presente articolo.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI

C.L.I.R. S.P.A.